

Civile Decr. Sez. 5 Num. 29997 Anno 2025

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione: 13/11/2025

DECRETO

sul ricorso iscritto al n. 58/2022 R.G. proposto da:

CASARTELLI SIMONA, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA
INDIPENDENZA 20, presso lo studio dell'avvocato TEDESCO
GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) che la rappresenta e difende, e
quindi domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di
cassazione in Roma Piazza Cavour

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e
difende

-controricorrente-

avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
MILANO n.1821/2021 depositata il 14/05/2021

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese.

Così deciso in Roma, il 10/11/2025

Andrea Antonio Salemmè